

20 maggio 2003



# ULTIM'ORA



## Note all'Amministrazione

U  
I  
L  
-  
I  
N  
S  
I  
E  
M  
E  
-  
P  
E  
R  
-  
C  
R  
E  
S  
C  
E  
R  
E

12.05.2003	<b>N ° 495</b> Apertura Casa Circondariale di S. Angelo dei Lombardi.	<b>Pres. Giovanni Tinebra</b> <b>Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria</b>
12.05.2003	<b>N ° 498</b> Alloggi Demaniali.	<b>Dirigente Generale</b> <b>Enrico Ragosa</b> <b>Direzione Generale Beni e Servizi</b>
15.05.2003	<b>N ° 510</b> PRAP di Perugia. Nota del dott. Luigi Carlo Greco del 27.02.2003.	<b>Pres. Giovanni Tinebra</b> <b>Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria</b>
19.05.2003	<b>N ° 520</b> Tutela legale ex art. 40 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. (Rimborso e anticipi per spese legali. Seguito della circolare n° 0390020-2002 del 10 settembre 2002, che è annullata)	<b>Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria</b> <b>Direzione Generale del Personale e della Formazione</b>

Con lettera circolare n. 0205708-2003 del 13 maggio 2003 codesta Direzione generale ha impartito direttive che, a modifica di quelle contenute nel fax circolare n. 390020-2002 del 10 settembre 2002, disciplinano, fra l'altro, le modalità e l'istruttoria da osservare nella presentazione delle istanze del personale del Corpo di polizia penitenziaria che, indagato per fatti inerenti al servizio, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 40 del D.P.R. 164/02.

Tuttavia, la citata lettera circolare prevede anche che: "La mancata istruzione della richiesta di anticipo, nei termini sopra descritti, non sarà presa in considerazione"; "Ciò determina l'archiviazione d'ufficio di tutte le richieste in giacenza presso questa Direzione Generale, non potendosi procedere alla loro trattazione in assenza di documenti probatori di supporto".

Tali conclusioni, appaiono inaccettabili sotto diversi ordini di motivi.

Difatti, se già in senso generale non è, a parere di questo Coordinamento, assolutamente giustificata l'archiviazione di una qualsiasi istanza per carenza di istruttoria quando essa può essere sanata anche a richiesta specifica della Pubblica Amministrazione, ciò diviene certamente illegittimo ed assume caratteri di paradossalità se **l'incompleta istruzione deriva dall'osservanza di precedenti direttive impartite dalla stessa Pubblica Amministrazione** - nel caso in esame da codesta Direzione generale - **modificate solo successivamente all'inoltro della richiesta.**

**Peraltro gli assunti citati appaiono in evidente contrasto anche con gli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Per quanto accennato, si invita codesta Direzione generale a riconsiderare la questione ed a cancellare i punti richiamati della lettera circolare di cui trattasi.

Nell'attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Massimo Tesei

### Circolari e Note dal Dipartimento

16.05.2003	2696/12	Mobilità ai sensi della legge 104/92 <i>Nota: Elenco nominativo dei trasferimenti. Area Riservata</i>
15.05.2003	0211579-2003	Tutela legale ex art. 40 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. <i>Nota: rimborso e anticipi per spese legali. Seguito della 0390020-2002 del 10 settembre 2002, che è annullata.</i>
14.05.2003	16089	Formazione e aggiornamento professionale per il personale di Polizia Penitenziaria per la Giustizia Minorile. <i>Nota Piano formativo con le integrazioni richieste dalle OO.SS.</i>

**Le OO. SS. sono convocate per il giorno 21 maggio 2003 per discutere l'organizzazione del corso di Armaiole e il 27 maggio in merito ad un progetto, dell'Amministrazione, inteso a razionalizzare la disomogeneità dell'organico di Polizia Penitenziaria tra nord e sud attuando la mobilità d'ufficio per 300 unità.**